

La volontà espressa

GLI EFFETTI

La tutela. Quanto stabilito è sempre revocabile mediante sostituzione

L'efficacia. Il documento ha valore giuridico dopo la morte del testatore

Il testamento decide ma con limiti insuperabili

La successione testamentaria è quel tipo di successione a causa di morte caratterizzata dal fatto che la destinazione del patrimonio di un soggetto dopo la sua morte è regolata dalle indicazioni dettate dal de cuius con un testamento: la legge, però riserva al coniuge del defunto, ai suoi figli e ai loro discendenti e ai suoi ascendenti una rilevante quota del patrimonio che il de cuius lascia alla sua scomparsa.

La scelta del testatore

Quindi il testatore ha assoluta libertà di disporre dei propri beni solo quando alla sua morte egli non lasci coniuge, figli, discendenti o ascendenti. Nel caso contrario, egli deve attribuire infatti a costoro almeno le quote di eredità che il Codice civile lo

istituisca erede Caia.

Alla sua morte, moglie e figli possono impugnare il testamento reclamando le loro quote (un quarto a testa, per complessivi tre quarti del patrimonio ereditario), con il risultato che Caia ottiene solo un quarto dell'eredità. Ma potrebbe anche succedere che moglie e figli non vogliano aver più alcun rapporto con il defunto, anche dopo la sua morte: con l'effetto che Caia (se accetta l'eredità) conseguirebbe l'intero patrimonio lasciato.

Revocabilità e contenuto

Il testamento è l'atto con il quale una persona dispone la destinazione delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Una volta che sia stato scritto, è di per sé valido anche se nessuno ne conosca il contenuto: esso spiegherà i suoi effetti dopo la morte del testatore, quando verrà ritrovato. Tuttavia, proprio perché è destinato a contenere le "ultime volontà" del de cuius, il testamento ha tra le sue principali peculiarità quella di essere in ogni momento revocabile dal testatore: egli infatti ha la garanzia di poter sempre mutare opinione, fino al giorno della sua morte, su quanto ha scritto nel testamento.

È pertanto possibile che il testatore, non soddisfatto del proprio testamento, lo revochi una o più volte, sostituendo o meno il testo revocato con un nuovo testamento.

La caratteristica fondamentale del testamento è dunque il suo contenuto patrimoniale; tuttavia esso può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, quali la designazione di un tutore o il riconoscimento di un figlio naturale.

LE CARATTERISTICHE

Se ci sono coniuge e figli solo una quota di sostanze si può liberamente destinare. Il testo è valido anche se nessuno conosce il contenuto

INFORMAZIONI ETEROGENEE

Ammesse disposizioni di carattere non patrimoniale quali la designazione di un tutore o il riconoscimento di un figlio naturale

ro riserva in nome dello stretto vincolo familiare che lega il de cuius stesso ai suoi più stretti congiunti (le quote sono indicate nella tabella pubblicata nella pagina successiva, a corredo dei servizi sulla successione necessaria).

Occorre precisare tuttavia che se il testatore dimentica (o disereda) nel suo testamento il coniuge, i figli, i discendenti e gli ascendenti, non compie un'attività illecita: il suo testamento infatti è completamente valido, solo che può essere impugnato da coloro cui la legge riserva una quota di eredità. Potrebbe quindi verificarsi il caso che Tizio, sposato (non separato né divorziato) e con due figli, diseredi i suoi familiari, con i quali ha aspramente litigato, e



I soggetti

Chi può fare testamento

Possono redigere un testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Pertanto i casi di incapacità di testare, che rendono annullabile il testamento, sono tassativi e non vanno oltre il seguente elenco:

- 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
- 2) gli interdetti per infermità di mente;
- 3) gli incapaci naturali, cioè i soggetti che, per un qualsiasi motivo (anche motivi temporanei quali l'ubriachezza, l'assunzione di droghe, una crisi epilettica, eccetera), e, sebbene non interdetti, sono incapaci di intendere e di volere nel momento in cui scrivono il testamento.

Chi può ricevere

La regola generale è che può ricevere per testamento, per quanto riguarda le persone fisiche, chiunque sia nato (con la precisazione di cui appena oltre) e, per quanto riguarda gli enti, tutti quelli che siano stati validamente costituiti.

Possono peraltro succedere anche coloro che siano stati solamente concepiti al tempo dell'apertura della successione, considerando il concepimento e non la nascita (l'inizio della vita dell'individuo).

Per valutare se al tempo dell'apertura della successione sussistesse o meno il concepimento, la legge stabilisce la presunzione secondo cui si ritiene concepito al tempo dell'apertura chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono succedere i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti

Chi deve agire. La delicatezza degli interessi in campo

Nessuna delega sulla scelta

Il testamento, per la delicatezza delle scelte che vi possono essere contenute e per una sorta di rispetto che è indubbiamente dovuto a chi vuole provvedere a una così importante sistemazione del proprio patrimonio dopo la morte, è un atto strettamente personale: non è infatti possibile che la volontà di lasciare un testamento e di determinarne il contenuto sia formulata da un soggetto diverso da quello della cui successione si tratta.

Quindi, ad esempio, non è possibile che un testamento sia fatto a mezzo di un procuratore o rappresentante o che, ad esempio, i genitori facciano il testamento del proprio figlio.

IL DIVIETO

Non è possibile che nel medesimo atto due o più persone dispongano a favore di terzi o con carattere di reciprocità

(il testamento simultaneo potrebbe tuttavia far sorgere il dubbio che uno dei testatori abbia influenzato la volontà dell'altro);

b) il testamento reciproco, e cioè l'unico atto con cui due persone dispongono l'una a favore dell'altra, sottoscrivendosi entrambe; anche in questo caso, ma pure qui con le riserve espresse sopra, sono peraltro validi i testamenti simultanei, e cioè quelli stesi sul medesimo documento (ma l'uno indipendente dall'altro), mediante i quali autonomamente prima l'uno e poi l'altro testatore si istituiscono eredi reciprocamente.

Il registro

Il registro dei testamenti

Come sapere se il caro zio emigrato in Belgio ha lasciato un testamento e si è ricordato di noi? Come trovare un testamento ricevuto da un notaio trasferito ad altra sede o addirittura defunto? Come accertarsi se una persona, dopo aver lasciato un primo testamento, ne abbia scritti altri o abbia revocato qualche sua precedente disposizione testamentaria?

A tutte queste domande dà risposta il Registro generale dei testamenti (Rgt): un sistema computerizzato di schedatura degli atti testamentari (in vigore dal 1989) che consente, dopo la morte del testatore, il loro ritrovamento in tempi brevi ed evita ricerche spesso faticose quando non impossibili.

Le norme internazionali

Il Registro generale dei testamenti è il frutto di un trattato internazionale (la Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972), con la quale gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di istituire un sistema di registrazione dei testamenti: ciascuno dei Paesi aderenti si è impegnato a istituire un ufficio centrale (in Italia presso il ministero della Giustizia) per la registrazione dei dati affluenti da tutto il territorio nazionale e per consentirne poi il ritrovamento.

La procedura

In Italia i dati raggiungono il Registro generale per mezzo di un capillare sistema di raccolta: l'obbligo di attivarsi per la registrazione grava su notai, conservatori di archivio notarile e autorità consolari per gli atti di ciascuno di essi rogati o ricevuti in deposito.

La richiesta di iscrizione va fatta (in tempi brevi) tramite una scheda meccanografica, su cui occorre indicare i dati anagrafici del testatore e il tipo di atto.

La scheda, una volta giunta al centro, viene memorizzata nel sistema elettronico e poi archiviata. Caratteristica del Registro è un'estrema riservatezza delle notizie immesse nell'elaboratore: nonostante l'utilizzazione di procedure informatiche d'avanguardia, il sistema è impostato su una rigorosa tutela del segreto testamentario. L'interrogazione del computer sarà consentita solo a chi esibirà un certificato di morte della persona di cui ricerca il testamento.

Nella scheda inviata al Registro Generale occorre indicare solo i dati attinenti all'identità del testatore e al tipo di atto di cui è richiesta la registrazione: la scheda non contiene riferimenti al contenuto del testamento.

I rischi

Il Registro non consente l'assoluta certezza di rinvenire il testamento. Infatti, il Registro Generale non servirà per la ricerca dei testamenti olografi, a meno che essi siano formalmente depositati da un notaio o siano già stati pubblicati. Per il testamento "scritto di pugno", dunque continua tuttora a essere necessaria una capillare ricerca presso ogni archivio notarile e ciascun notaio.

Quando l'interessato scrive di suo pugno

La forma dell'atto/1. I casi più frequenti

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio: in quest'ultima categoria sono compresi il testamento pubblico e il testamento segreto.

Il testamento olografo è quello di forma più semplice (ed è infatti il più utilizzato). Per scrivere un testamento olografo è dunque sufficiente (ma assolutamente necessario) rispettare tre regole fondamentali: il testamento deve essere olografo (cioè autografo), datato e sottoscritto dal testatore. Il tutto in qualsiasi lingua, con qualunque mezzo di scrittura (inchiostro, carbone, gesso, eccetera) e su qualsiasi supporto (che, nella gran parte dei casi, è un foglio di carta: ma nulla esclude, anche se sono ipotesi teoriche, che ad esempio sia valido come olografo il testamento scritto da un carcerato o da un sequestrato sul muro di una cella o sulla parete di una grotta o sulla cortecchia di un albero).

Per autografa si intende la scrittura abitualmente usata dal testatore, in modo da poterla a lui attribuire: anche una scrittura in stampatello oppure la stenografia sono quindi ammesse se sono quelle abitualmente usate dal testatore e consentono quindi di risalire al loro autore.

La firma (o sottoscrizione) deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie e deve essere tale, pur se non comprende sia il nome che il cognome del testatore, da individuare con certezza la persona del de cuius. Si pensi al caso di una persona che firmi il proprio testamento non con il proprio nome anagrafico ma con lo pseudonimo con cui viene generalmente chiamata o al caso in cui il testato-

re indirizzi una lettera-testamento al figlio, firmandosi "tuo papà".

La data poi deve contenere il giorno, il mese, l'anno in cui è redatto il testamento: vi è comunque spazio per l'uso di indicazioni equipollenti. Si può infatti scrivere "Ferragosto 1999", intendendo con tale indicazione la data del 15 agosto 1999. L'indicazione della data ha una grande importanza e quindi è indispensabile che il testatore la scriva nel testamento. Basti pensare al caso

L'OLOGRAFO

Non importa tanto la lingua utilizzata, quanto che sia autografo, datato e sottoscritto con la firma di chi lo redige

LA PUBBLICAZIONE

Per il notaio l'obbligo di dare pubblicità scatta appena riceve la notizia del decesso dell'autore

di un soggetto colpito, in una certa epoca della sua vita, da una malattia che ne abbia ridotto le facoltà mentali. Se costui ha lasciato un testamento nel quale non sia indicata la data in cui è stato redatto, sarà difficile stabilire se quel testamento sia stato scritto nel periodo in cui il testatore era o meno nel pieno possesso delle sue capacità. Si ricordi, inoltre, che tra due testamenti di contenuto incompatibile, prevale quello di data posteriore.

Chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena abbia

notizia della morte del testatore. Il notaio procede, quindi, alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo cioè nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, nel caso in cui il testamento sia stato presentato chiuso con sigillo.

Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio; al testamento vengono poi uniti la carta su cui è stato scritto, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore.

Per giustificati motivi, il Tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omesse nelle copie che ne fossero richieste. Nel caso in cui il testamento sia stato depositato presso un notaio, la pubblicazione deve essere fatta dal notaio depositario. Avvenuta la pubblicazione, il testamento ha esecuzione.

Il testamento pubblico è quello ricevuto dal notaio. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara la propria volontà al notaio, che provvede a metterla per iscritto in un atto di cui deve dare lettura al testatore, sempre in presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può firmare o può farlo con grande difficoltà, deve dichiarare la causa così che il notaio possa provvedere a farne menzione nell'atto prima della sua lettura al testatore stesso e ai testimoni.

La forma dell'atto/2. Il segreto

Il professionista è custode del lascito

Il testamento segreto cumula in sé il vantaggio proprio dell'olografo di essere di contenuto conosciuto solo dal testatore e il vantaggio proprio del testamento pubblico di essere depositato presso un professionista che ne garantisce la conservazione e la successiva reperibilità.

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o anche da una terza persona. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni: se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici (macchina da scrivere, computer), deve portare la firma del testatore anche in ciascun mezzo foglio.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere o che non ha po-

tuto firmare la scheda testamentaria quando ha fatto scrivere da altri le proprie disposizioni, deve dichiarare al notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che

LA PROCEDURA

In presenza di due persone il testatore consegna al pubblico ufficiale l'atto sigillato

gli ha impedito di sottoscrivere, in modo che il notaio ne possa farne menzione nell'atto di ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto. La carta su cui è stato scritto il testamento o

quella che serve come involto deve poi essere sigillata con un'impronta, in modo che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna al notaio la carta così sigillata o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, dichiarando che in questa carta è contenuto il suo testamento.

Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto di ricevimento deve quindi essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Qualora il testatore, per qualsiasi motivo, non possa firmare l'atto, egli deve dichiarare la causa e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

DOMANDE E RISPOSTE

1 Siamo marito e moglie e vogliamo fare un testamento a favore dei nostri figli. Possiamo fare un unico testamento firmato da entrambi?

Il Codice civile assolutamente vieta che due persone facciano testamento nel medesimo atto, sia a favore di terzi che reciprocamente. Occorre in ogni caso redigere due testamenti, anche se di medesimo contenuto.

2 Cosa significa che il testamento olografo deve essere autografo?

Per la validità del testamento olografo occorre che il testamento sia interamente autografo, e cioè che sia scritto a mano ("di pugno", come dicono i giuristi) dal testatore. Non sarebbe valido quindi come olografo un testamento che, pur sottoscritto dal testatore, sia scritto a mano da altre persone, diverse dal testatore, oppure sia scritto con mezzi meccanici o elettronici (anche se la dattilografia o la videoscrittura siano state eseguite dal testatore stesso).

3 La data del testamento olografo va collocata alla fine o all'inizio del testamento?

Il Codice civile non contiene prescrizioni particolari circa la collocazione della data nel testo dell'olografo: pertanto la data può essere scritta indifferentemente all'inizio, alla fine o nel mezzo delle disposizioni testamentarie. È peraltro necessario, qualora si voglia eseguire un'aggiunta in data posteriore a un testamento scritto in data anteriore, che nell'aggiunta sia indicata la data in cui essa è eseguita e che la nuova aggiunta sia anch'essa nuovamente sottoscritta.

4 Come deve essere fatta la sottoscrizione del testamento olografo?

La sottoscrizione, che deve essere effettuata di pugno dal testatore, è normalmente composta dal nome e dal cognome di chi sottoscrive. Peraltro, se è opportuno che il testatore sottoscriva nella maniera più chiara possibile, in modo da non sollevare alcun dubbio circa la provenienza delle disposizioni testamentarie, non è imprescindibilmente necessario che la sottoscrizione sia composta con il nome e il

cognome del testatore, né che sia "leggibile": è sufficiente che da essa si ricavi con certezza chi è l'autore del testamento (se quindi il testatore è solito siglare i suoi documenti con un particolare "scarabocchio", non è vietato che con quel particolare segno — che indiscutibilmente identifica il testatore — sia sottoscritto anche il testamento olografo). È dunque possibile anche che il testamento olografo sia sottoscritto con il soprannome (o pseudonimo) o con il nome d'arte del testatore, senza che da ciò derivi l'invalidità del testamento stesso: importante, si ripete, è unicamente che con l'esame della sottoscrizione sia possibile risalire alla paternità delle disposizioni testamentarie.

5 Una volta scritto, il testamento olografo deve essere consegnato a un notaio?

Il testamento olografo può benissimo essere conservato personalmente dal testatore o da lui consegnato a una persona di sua fiducia (un parente, un amico, un notaio o altro professionista). È chiaro tuttavia che se il testatore conserva tiene presso di sé

la scheda testamentaria, potrebbe verificarsi sia il caso che il testamento venga mai più ritrovato sia che qualche malintenzionato ne alteri il contenuto o addirittura sopprima il testamento. Se la scheda testamentaria è consegnata a un notaio, inoltre, ne è più facile il suo ritrovamento da parte degli eredi, i quali, anche se non conoscono il nome del notaio che ha ricevuto in deposito il testamento, possono pur sempre domandare all'Archivio notarile o al locale Consiglio notarile che a ciascun notaio sia chiesto di rivelare se tra i suoi atti conserva anche il testamento del de cuius. Per tutti questi motivi è dunque consigliabile che il testatore, una volta scritto il testamento, lo consegni a un notaio, presso il quale potrà in ogni momento recarsi per ritirarlo o modificarlo (eventualmente, la scheda testamentaria può essere consegnata al notaio anche chiusa in un plico sigillato).

6 Siamo una coppia sposata in regime di comunione dei beni, senza figli. Chiedo come impostare i nostri rispettivi testamenti, tenuto conto che vorremmo indicarci l'un l'altro eredi

universali, salvo quote che ciascuno di noi vorrebbe dedicare solo a certi parenti. È proprio necessario andare dal notaio per un caso come il nostro?

L'assistenza del notaio (o di altro professionista) non è necessaria, ma è opportuna (e la spesa non è affatto ingente) in considerazione della complessità delle problematiche da tenere in conto. Comunque, anche senza notaio, è possibile sistemare nel modo voluto la vicenda successoria descritta nel quesito con la predisposizione, da parte di ciascun coniuge (ma separatamente l'uno dall'altro) di un testamento olografo (i cui requisiti sono, a pena di nullità: l'autografia, la data e la firma) nei quali ciascuno dei coniugi rispettivamente nomina erede l'altro e lascia ciò che desidera ai parenti che intende beneficiare. Per quest'ultimo aspetto occorre però considerare che chi muore senza figli e ascendenti, deve necessariamente lasciare al coniuge (a pena di sua impugnazione) la metà del suo patrimonio, oltre all'abitazione della casa familiare (se di proprietà del defunto o comune) e all'uso dei mobili che la corredano.